

Risposte a quesiti di lettori

Sul digiuno eucaristico

QUESITO

Mi permetto rivolgere, per la rubrica di *Rivista del Clero* rivolta ai lettori, il seguente quesito, che è in relazione ad un esempio che ho sentito dare a giovani *sul dovere di non dare scandalo*: «Un giovane di Azione Cattolica, tanto più se ha qualche incarico in associazione o nella parrocchia, potrà in una solenne occasione (tesseramento, ecc.) accostarsi alla Comunione non digiuno o con il solo dolore perfetto, se prevede che altrimenti i compagni o la gente ne avrebbero scandalo. Naturalmente non lo può fare per sistema e nemmeno frequentemente».

La ragione di questa possibilità sarebbe che lo scandalo è proibito dalla legge naturale: il digiuno e la confessione sono invece opere prescritte da legge positiva.

Questa ragione non mi ha convinto, nè mi sembra opportuno dare ai giovani un tale consiglio. Che cosa devo ritenere?

RISPOSTA

Per dare al caso una risposta più completa fissiamo tre punti: il posto e il significato della legge del digiuno eucaristico, il rapporto fra il dovere di evitare lo scandalo e quello di osservare la legge del digiuno eucaristico, l'atteggiamento da consigliare nel caso indicato.

1. *Il posto e il significato della legge del digiuno eucaristico.*

La legge sul digiuno eucaristico costituisce la determinazione di un precedente dovere naturale.

C'è infatti da natura il dovere di prepararsi ad un atto così importante come la comunione anche corporeamente.

Codesta necessità deriva sia dal fatto che noi siamo costituiti anche di corpo, sia dal fatto che una preparazione spirituale tende ad esprimersi anche in una preparazione corporea, sia, infine, dal fatto che la preparazione corporea alimenta più facilmente la stessa preparazione spirituale. Vogliamo dire: il dovere di prepararsi adeguatamente alla comunione non si esaurisce per noi nella sola preparazione spirituale; noi siamo fatti anche di corpo e quindi una preparazione degna comporta che noi ci prepariamo anche corporeamente. Inoltre noi siamo psicologicamente così strutturati che «le idee tendono all'atto», ossia che la preparazione spirituale tende ad esprimersi anche in qualcosa di corporeo, altrimenti corre il pericolo di diminuire e di scomparire. Infine noi siamo così fatti che la preparazione corporea tende a suscitare la corrispondente preparazione spirituale. E' la legge che potrebbe essere detta del «tutto o nulla»: una preparazione parziale — spirituale o corporea — tende a completarsi nella parte mancante — corporea o spirituale — oppure tende a scomparire.

Non è questo il momento per sviluppare più ampiamente codesti concetti e di tirarne tutte le conclusioni.

Qui vogliamo solamente ricordare il fatto.

Aggiungiamo subito, però, che la legge naturale non precisa con sufficiente chiarezza in che cosa la preparazione corporea deve consistere: non dice, ad esempio, se deve o può consistere nell'indossare uno speciale abito, oppure nell'astenersi dal cibo e dalla bevanda. Tanto meno, poi, la sola legge naturale è in grado di precisare — nel caso che si scelga per l'astensione dal cibo e dalla bevanda — fino a qual punto si debba astenersi da tali cose: a partire da quale momento, e con quale rigore.

E' in queste indeterminanze che interviene la Chiesa.

Mediante la legge del digiuno eucaristico essa ha fatto — crediamo — una duplice determinazione: ha scelto per la preparazione consistente, nell'astensione dal cibo e dalla bevanda e non, ad esempio, in uno speciale abbigliamento; inoltre ha determinato la forma dell'astensione dal cibo e dalla bevanda precisando il tempo da cui far decorrere l'astensione e l'entità dell'astensione stessa (astensione totale compresa anche l'acqua, astensione parziale escludente l'acqua, ecc.).

Se si tien presente tutto questo si può capire in che senso l'obbligo del digiuno eucaristico è una legge puramente ecclesiastica e in che senso non lo è: è puramente ecclesiastica in quanto determina e precisa la forma della preparazione corporea richiesta dalla legge naturale; non è puramente ecclesiastica in quanto richiede una preparazione anche corporea per completare in tal maniera la preparazione spirituale, per esprimerla e per alimentarla.

Si vede pure che la valutazione morale della mancata osservanza della legge del digiuno eucaristico non può prescindere da altri elementi: per es., non può non tener conto della possibilità o dell'impossibilità di osservarla senza render impossibile quell'accesso alla comunione che la legge del digiuno eucaristico vuol render più compiutamente preparato, della prontezza ad accedere ad altri modi di preparazione corporea, diversi, ma — talora — non meno efficaci dell'astensione dal cibo e dalla bevanda, della disponibilità a sottoporre il proprio caso alla Chiesa e ad attendere da essa la linea di condotta da seguire, ecc.

2. *Rapporto fra il dovere di evitare lo scandalo e il dovere di osservare la legge del digiuno eucaristico.*

Si noti che il problema non è se si debba, per quanto si può, da una parte evitare lo scandalo e dall'altra osservare la legge del digiuno eucaristico, ma che cosa si deve fare quando non si può *ad un tempo* evitare il primo ed osservare la seconda.

La risposta dipende soprattutto dall'entità dello scandalo sia

nel senso di entità della spinta a far male, sia nel senso di entità del male a cui con lo scandalo gli altri sono spinti: là dove lo scandalo è grave è possibile che la prudenza suggerisca di non insistere sull'osservanza della legge del digiuno eucaristico, non già perchè, in astratto (e quindi sempre e dovunque), il dovere di evitare lo scandalo prevale su quello di osservare la legge del digiuno eucaristico, ma perchè, in un determinato caso lo scandalo che verrebbe dall'osservanza della legge è maggiore di quello che risulta dalla sua non osservanza.

Bisognerà anche vedere, poi, se proprio la mancata osservanza della legge non costituisce un nuovo motivo di scandalo: questo, infatti, può provenire, ad esempio, dall'omissione della comunione, ma può provenire pure dall'accedervi senza il prescritto digiuno, allorchè questo è noto e non si vedono le ragioni per cui non si è tenuto conto della legge del digiuno eucaristico.

3. *Quid in casu?*

A me sembra preferibile che non si accosti alla Comunione, dicendone caso mai la ragione: avrebbe in tal modo un'ottima occasione per ricordare a tutti l'importanza della legge del digiuno eucaristico.

Sac. Prof. GIOVANNI BATTISTA GUZZETTI
della Pontificia Facoltà Teologica di Milano

QUESITO

Deve sempre stare in ginocchio chi serve la Santa Messa?

Un lettore ci domanda: «Nella partecipazione comunitaria alla Messa i fedeli stanno in ginocchio, siedono e stanno in piedi. L'inserviente invece mantiene sempre il medesimo atteggiamento, cioè in ginocchio, eccetto al Vangelo. E' giusto? Ci sono norme al riguardo?».

RISPOSTA

Il problema si pone soprattutto per la Messa letta, poichè per la Messa cantata il Nuovo Codice di Rubriche ai numeri 517-524 precisa gli atteggiamenti del celebrante, dei ministri, dei cantori e dei fedeli: esso fa invece a proposito della Messa letta.

L'atteggiamento dei fedeli alla Messa letta era fissato dal n. 2 tit. 17 delle *Rubricae generales* di san Pio V, premesse all'edizione del Messale: «Circumstantes autem in Missis privatis semper genua flectunt, etiam tempore paschali, praeterquam dum legitur evangelium». La norma, come tutti sappiamo, era stata rigidamente applicata, almeno dai fedeli più devoti. La rinascita liturgica, specie nel dopoguerra, si è preoccupata di rom-